

Repertorio n. 12233

Raccolta n. 9348

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre,

(22.10.2020)

In Spilimbergo, nel mio studio in Piazza Borgolucido n. 12.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone,

è comparso:

- FORNASARI REZIO, nato a Premariacco (UD) il 17 dicembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede della associazione, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: FRN RZE 50T17 H0290 e di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta

"EMET - Fraternità Comunitaria ONLUS", con sede a Martignacco (UD), frazione Torreano, Via Alnicco n. 8, codice fiscale 94020380302 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al n. 278 giusta Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 011/Pres. del 15 gennaio 2015, nonché al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 931 giusta decreto n. 1575 del 23 aprile 2015;

Detto comparente, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale e poteri** io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita in seconda convocazione, ritualmente convocata, l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al Codice del terzo Settore.

2. Varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi di legge e del vigente statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo FORNASARI REZIO, sopra generalizzato.

Il Presidente,

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTARE:

= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale;

= che la lettera di convocazione è acquisita agli atti

Registrato a**Pordenone**

il 22/11/2020

al n. 15128 serie 1T

Euro 200,00

a cura e sotto la custodia del Presidente;

= che sono presenti, di persona o per delega che, riscontrata valida e regolare, sarà acquisita agli atti dell'associazione medesima, n. 7 (sette) aventi diritto di voto su n. 10 (dieci) soci aventi diritto di voto, il tutto come da elenco che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale;

= che non vi sono altri soggetti aventi diritto al voto, come il Presidente dichiara e conferma, ad ogni effetto di legge;

= che gli associati sono stati individuati ed identificati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, dal Presidente;

= che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente stesso, FORNASARI REZIO, e i Consiglieri GROSSO PAOLO e MACOR GIOVANNA;

= che del Collegio dei Revisori non è costituito;

RISCONTRA

= che tutti gli associati intervenuti hanno diritto di voto, secondo l'accertamento fatto dal Presidente.

Tutto ciò constatato, rilevato, preso atto e riscontrato dallo stesso Presidente, egli

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e pertanto la invita a discutere sull'ordine del giorno quale sopra riportato. Il Presidente ritiene di adottare il voto palese per alzata di mano, per meglio garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto, ai sensi di legge e di Statuto.

Prendendo la parola il presidente e passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno propone all'assemblea di adottare un nuovo statuto per adeguarlo e aggiornarlo alle modifiche legislative succedutesi nel tempo e, in particolare, per adeguarlo al decreto legislativo n. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore") nonchè alle mutate esigenze associative.

Il Presidente illustra ai presenti:

- che, giusta D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è entrato in vigore il codice del terzo settore;

- che l'Associazione qui riunita, ha uno scopo compatibile con le previsioni di detta riforma;

- che tali disposizioni di legge consentono di adeguare gli statuti delle Associazioni alle nuove Norme del terzo settore nel termine di legge;

- che le Assemblee volte ad adeguare gli statuti possono validamente deliberare con le maggioranze richieste per le Assemblee ordinarie;

- che l'Associazione ha tutte le caratteristiche e gli elementi - secondo la disciplina vigente - per iscriver-

si nel Registro Unico nazionale del terzo settore non appena istituito.

In particolare, il Presidente propone di assumere la forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), in quanto l'attività effettivamente svolta dall'associazione è quella di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Pertanto l'Associazione adotterà successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore l'acronimo "ODV" o "Organizzazione di Volontariato" - per ora non spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Presidente specifica che le modifiche così introdotte devono intendersi sospensivamente condizionate all'introduzione del "Runts" - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - e che, nelle more, l'associazione continuerà ad essere disciplinata dal vigente statuto sociale posto che solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'organizzazione di volontariato in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, disciplinata dallo statuto adottando.

Pertanto, fino all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione.

Dopo attenta e integrale lettura del nuovo statuto, nessuno chiedendo la parola, l'assemblea dell'associazione, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

D E L I B E R A

- I -

di approvare il nuovo statuto sociale nel nuovo testo, conforme alle attuali esigenze operative della società e adeguato alla normativa sopravvenuta;

- II -

di dare atto e dichiarare, ad ogni effetto di legge, che è volontà dell'associazione conseguire la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e che l'attività effettivamente svolta dall'associazione è quella di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- III -

di individuare quali settori di attività dell'associa-

zione quelli previsti dalle lettere a), d), i), l), n), o), p), q), s), w) dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017 nonché tutte le attività secondarie e strumentali a tali settori, il tutto così come descritto all'articolo 2 dello statuto;

- IV -

di conferire al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità per ai fini dell'iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore;

- V -

di prendere atto che l'adozione del nuovo statuto deve ritenersi sospensivamente condizionata all'introduzione del Runts - Registro unico nazionale del terzo settore e che, nelle more, l'associazione "EMET - Fraternità Comunitaria ONLUS" continuerà ad essere regolata dalle norme contenute nel vigente statuto sociale posto che solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'organizzazione di volontariato in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Pertanto, fino all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la **lettera "B"** lo statuto vigente dell'associazione e sotto la **lettera "C"** il nuovo statuto sociale che regolerà l'associazione in seguito all'introduzione del Runts - Registro unico nazionale del terzo settore posto che, nelle more, solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'organizzazione di volontariato in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

* * * * *

Il componente si dichiara altresì edotto che:

- a decorrere dal termine di cui all'art. 104 Codice del terzo settore e successive modifiche, la qualifica di Onlus cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X Codice

del terzo settore;

- l'acronimo "ODV" o la dicitura "Associazione di Volontariato" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, senza modifiche statutarie, e sarà spendibile con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore.

* * * * *

Ai fini della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico il comparente mi dichiara che l'associazione è proprietaria dei seguenti automezzi:

* Autovettura per trasporto di persone - uso proprio TOYOTA P1F SCP12H SCP12L, targato CK872TB, telaio VNKKL18350A088906, potenza kW. 64,00;

* Autovettura per trasporto di persone - uso proprio FIAT AUTO S.P.A. 1410153A 02E modello PANDA, targato BM800RR, telaio ZFA141A0001209620, potenza kW. 29,00.

* * * * *

Ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari il comparente mi dichiara che l'associazione è proprietaria dei seguenti beni immobili:

* per il diritto di piena e intera proprietà:

- immobili censiti nel Catasto Fabbricati del

COMUNE DI MARTIGNACCO (UD)

foglio 5 (cinque), p.lla 73 (settantatré), sub. 4 (quattro), Via Alnicco n. 10 piano: 2, cat. A/2, cl. 2, consistenza 5 vani, superficie catastale totale mq. 107, totale escluse aree scoperte mq. 107, rendita euro 516,46;

foglio 5 (cinque), p.lla 73 (settantatré), sub. 5 (cinque), Via Alnicco n. 10 piano: S1-T-1, cat. A/2, cl. 2, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale mq. 312, totale escluse aree scoperte mq. 312, rendita euro 1.187,85;

foglio 5 (cinque), p.lla 74 (settantaquattro), Via Alnicco n. 8 piano: T-1-2, cat. B/5, cl. 2, consistenza mq. 1053, superficie catastale totale mq. 412, rendita euro 924,51;

- terreni censiti nel Catasto Terreni del

COMUNE DI MARTIGNACCO (UD)

foglio 5 (cinque), p.lla 65 (sessantacinque), semin. arbor., cl. 2 di are 29 (ventinove) e centiare 50 (cinquanta), R.D. euro 27,42 R.A. euro 15,24;

foglio 5 (cinque), p.lla 76 (settantasei), vigneto, cl. 1 di are 14 (quattordici) e centiare 60 (sessanta), R.D. euro 17,34 R.A. euro 12,06;

foglio 5 (cinque), p.lla 1144 (millecentoquarantaquattro), semin arbor, cl. 1 di are 92 (novantadue), centiare 65 (sessantacinque), RD Euro 102,88, RA Euro 50,24.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di 2 (due) fogli per 5 (cinque) pagine sin qui, viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquantasei.

F.to: Rezio Fornasari

F.to: Andrea Maistrello L.S.

Allegato "A" al rep. 12233 eracc. 9398

ELENCO SOCI

NOMINATIVO	PRESENTE	PER DELEGA (nome delegato)
------------	----------	-------------------------------

Fornasari Rezio

Rezio Fornasari

Grosso Paolo

Paolo Grosso

Macor Giovanna

Macor Giovanna

Grosso Ester

Grosso Ester

Fortunato Andrea

Andrea Fortunato

Grosso Tommaso

Grosso Tommaso

Dorigo Elisabetta

Foti Bruno

Bruno Foti

Grosso Rachele

Grosso Marta

[Signature]



**Emet: Fraternità Comunitaria
STATUTO**

Art. 1 E' costituita, ai sensi degli artt. seguenti del Codice Civile e ai sensi della Legge 266/91 e della L. R. Friuli Venezia Giulia 23/2012 un'associazione denominata **"EMET Fraternità Comunitaria ONLUS"** con sede a Martignacco (UD), frazione Torreano, via Alnicco n. 8. L'associazione potrà istituire sedi secondarie filiali o succursali previa delibera del consiglio direttivo.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art.2 L'associazione senza finalità di lucro, con obiettivi di esclusiva solidarietà sociale, si propone:

a) l'accoglienza nella loro comunione di vita di quelle persone che, avendo vissuto difficili esperienze familiari o personali, hanno bisogno di un ambiente di accoglienza che li inserisca gradualmente nella loro famiglia o nella società.

A tal fine l'associazione potrà anche organizzare:

-eventi culturali quali mostre, convegni, conferenze e dibattiti inerenti il campo della solidarietà e dell'accoglienza.

-la pubblicazione periodica di un bollettino in cui vengano presentate ed approfondite le varie attività svolte dall'associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e dal D.M. Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Possono essere soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta presentata dagli interessati, nella quale dovranno essere indicati:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale, ovvero per le persone giuridiche e gli enti la denominazione sociale, l'ubicazione della sede sociale, il codice fiscale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;

- l'assunzione dell'impegno di versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno;

- la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dal Consiglio Direttivo che determina altresì l'eventuale ammontare del contributo annuo.

Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrere con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.

Con l'ammissione in associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

a) osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente presa dagli organi statutari;

b) partecipare alla vita dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto:

-a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

-a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

-a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.



Rosi Taroni

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Art.4 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del C.C. può essere richiesto, anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con lo scadere dell'esercizio in cui viene richiesto purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;

b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo tre;

c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:

-gravi inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'associazione;

-atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'associazione;

-omesso pagamento del contributo associativo annuale.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti o esclusi. I provvedimenti di decadenza o esclusione sono immediatamente efficaci.

Art.5 L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.6 Sono organi dell'associazione "EMET Fraternità Comunitaria":

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo.

Art. 7 L'assemblea generale è costituita dai soci regolarmente iscritti.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata a cura del presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggersi all'albo dell'associazione e mediante avviso da spedire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della adunanza a mezzo lettera raccomandata anche a mano, facsimile (all'utenza telefonica all'uopo indicata dal socio) o posta elettronica (all'indirizzo di posta elettronica all'uopo dal socio) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, dal consiglio direttivo oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino i 3/4 di tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;

- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal vice presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolve dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

A ciascuno dei soci è attribuito un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità la deliberazione proposta si intenderà respinta.

Art.8 Sono attribuzioni dell'assemblea generale ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- tutte le questioni che vengono sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sono attribuzioni dell'assemblea generale straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche allo statuto;
- la deliberazione in ordine allo scioglimento della associazione e della nomina dell/liquidatore/i;
- la deliberazione in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla Liquidazione.

Art. 9 Il consiglio direttivo è formato da minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dalla assemblea ordinaria, solamente tra i soci.

I componenti il consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del consiglio direttivo nominati dai soci, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o in sua assenza da vice presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri

Art. 10 Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno presidente e vice presidente;
- predisporre l'eventuale bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- proporre all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale.

Art.11 Il presidente :

- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e avanti le autorità amministrative e giudiziarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
- presiede l'assemblea generale dei soci;
- provvede in conformità delle leggi e dei regolamenti, a tutto quanto è necessario per la gestione ordinaria dell'associazione.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art.12 Le entrate dell'associazione "EMET" sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- dagli eventuali versamenti integrativi, contributivi, oblazioni e liberalità spontaneamente versati dai soci a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazione, mostre, ed altro ovvero dalle

partecipazioni ad esse;

- dal ricavato dell'esercizio dell'attività commerciale svolta nei confronti di soci e non soci.

In merito a ciò si segnala che essendo EMET un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non costituiscono attività commerciale ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991- n. 266;

- da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'Ente.

Art.13 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dalla associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione. A tal proposito, ai sensi del D.Lgs. 460/97 viene sancito l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere reimpiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse;

- dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi effettuati dai soci e non soci;

- dalle devoluzioni di patrimoni finali da parte di altri enti con scopi affini.

Art.14 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 15 Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla assemblea straordinaria:

- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci iscritti, o loro delegati, in regola con il versamento dei contributi Associativi Annuali;

- in seconda convocazione col il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti, o loro delegati in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

Art. 16 Lo scioglimento della associazione avrà luogo:

- per il compimento del periodo della sua durata fissata finono al 31 dicembre 2050, salvo proroga;

- per deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci iscritti, o loro delegati;

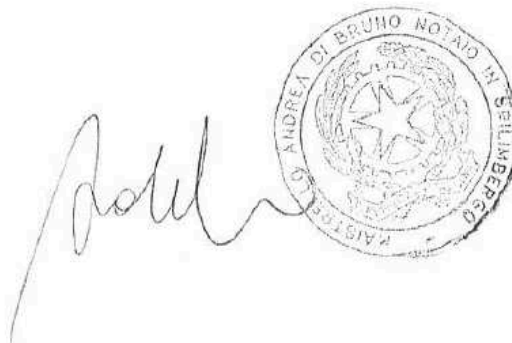
- per altre cause previste dal codice civile.

In qualunque caso di scioglimento, la assemblea straordinaria, con maggioranza di cui all'articolo 14, nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio netto residuo dalla liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle dell'associazione

Art. 17 Per quanto non previsto da presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle Leggi speciali in materia.

R. Zio Fornasari



STATUTO

Aggiornato ai sensi della D.Lgs 117/2017

Capitolo 1 COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della D.Lgs 117/2017 un'organizzazione di volontariato riconosciuta con personalità giuridica denominata

"Organizzazione di Volontariato EMET Fraternità Comunitaria",
in breve anche **"EMET Fraternità Comunitaria ODV"**

con sede a Martignacco (UD) frazione Torreano, via Alnicco n.8.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie filiali o succursali previa delibera dell'Organo di Amministrazione.

Capitolo 2 FINALITA' e ATTIVITA'

Articolo 2 - FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le persone o le famiglie che desiderano far parte di questa associazione si impegnano a realizzare le seguenti finalità:

- a) creare tra gli associati delle relazioni basate sull'aiuto reciproco, sulla conoscenza e sulla comunione delle singole persone e famiglie;
- b) aprirsi alle necessità degli "ultimi", cioè di coloro che si trovano nell'emarginazione e nel bisogno: quindi gli associati si coinvolgeranno in base alle proprie energie, alle proprie competenze, alle proprie possibilità e secondo le necessità del territorio.
- c) Vivere dignitosamente secondo le vere esigenze umane cercando in primo luogo la giustizia sociale per realizzare il "bene comune".

ATTIVITA'

L'associazione persegue le sopra elencate finalità mediante diverse attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione



Brio Formasen

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine l'associazione potrà anche organizzare le seguenti attività:

- eventi culturali quali mostre, convegni, conferenze e dibattiti inerenti il campo della solidarietà e dell'accoglienza;
- la pubblicazione periodica di un bollettino in cui vengano presentate ed approfondite le varie attività svolte dall'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV.

Capitolo 3 SOCI e VOLONTARI

Articolo 3 - ASSOCIATI

Possono essere soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta presentata dagli interessati, nella quale dovranno essere indicati:

il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale, ovvero per le persone giuridiche e gli enti la denominazione sociale, l'ubicazione della sede sociale, il codice fiscale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;

- l'assunzione dell'impegno di versare la quota sociale stabilita dall'Organo di Amministrazione di anno in anno;
- la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dall'Organo di Amministrazione che determina altresì l'eventuale ammontare del contributo annuo.
- Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrere con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Articolo 4 - DECADENZA SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del c.c. può essere richiesto, anche senza particolari motivazioni, e che ha effetto con lo scadere dell'esercizio in cui viene richiesto purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;



Resi Formosa

- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo tre;
- c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione,
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine della associazione;
 - omesso pagamento del contributo associativo annuale.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dall'Organo di Amministrazione e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti o esclusi. I provvedimenti di decadenza o esclusione sono immediatamente efficaci.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, a fronte di domanda scritta proposta dall'interessato, con delibera dell'Organo di amministrazione. Tale Organo può rigettare tale ammissione motivandola e comunicandola all'interessato entro 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione deve essere richiesta (da parte di chi ha proposto la domanda) entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto all'Assemblea o ad altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il diritto di voto in Assemblea deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel, libro degli associati da almeno 3 mesi.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Articolo 6 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi

spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 – IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.



Capitolo 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - ORGANI

Sono organi dell'associazione "Organizzazione di Volontariato EMET Fraternità Comunitaria".

- l'Assemblea;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'organo di Controllo;
- Il revisore dei conti;

Articolo 9 – ASSEMBLEA

L'assemblea generale è costituita dai soci regolarmente iscritti.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata a cura del presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Organo di Amministrazione con avviso da affliggersi all'albo dell'associazione e mediante avviso da spedire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della adunanza a mezzo lettera raccomandata anche a mano, facsimile (all'utenza telefonica all'uopo indicata dal socio) o posta elettronica (all'indirizzo di posta elettronica all'uopo dal socio) contenente l'ordine del

Rein Fornasari

giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, dal Organo di Amministrazione oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea generale, tanto ordinaria che straordinari a, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino i 3/4 di tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali
- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

A ciascuno dei soci è attribuito un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità la deliberazione proposta si intenderà respinta.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art.21 c.2 del C.C.);
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art c3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) sugli organi oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10

MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è formato da minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dalla assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più

L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente o in sua assenza da vice presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno presidente e vice presidente;
- predisporre l'eventuale bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- proporre all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale.



- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e avanti le autorità amministrative e giudiziarie;
- convoca e presiede il Organo di Amministrazione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
- presiede l'assemblea genera dei soci;
- provvede in conformità delle leggi e dei regolamenti a tutto quanto è necessario per la gestione ordinaria dell'associazione.
- Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo,

Rev. Forrester

anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o Organo di Controllo eletti dall'assemblea anche tra non associati, per la durata di 3 (tre) anni. Nel secondo caso è costituito da 3 (tre) componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato, fatta per iscritto e firmata.

Il revisore o Organo di Controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Il revisore o Organo di Controllo può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Capitolo 5

PATRIMONIO ed ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dalla associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere reimpiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di attualità sociale.

Articolo 15

ENTRATE

Le entrate dell'associazione "EMET" sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- dagli eventuali versamenti integrativi, contributivi, oblazioni e liberalità spontaneamente versati dai soci a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazione, mostre, ed altro ovvero dalle partecipazioni ad esse;
- dal ricavato dell'esercizio dell'attività commerciale svolta nei confronti di soci e non soci.

- In merito a ciò si segnala che essendo EMET un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non costituiscono attività commerciale ai sensi dell'art.8 della legge 11 agosto 1991, n.266;
- da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

Capitolo 6 BILANCIO

Articolo 16 BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Capitolo 7 SCIoglimento o ESTINZIONE

Articolo 17 - SCIoglimento o ESTINZIONE

Lo scioglimento della associazione avrà luogo:

- per il compimento del periodo della sua durata fissata fino no al 31 dicembre 2050, salvo proroga;
- per deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci iscritti, o loro delegati;
- per altre cause previste dal codice civile.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Capitolo 8 NORME FINALI

Articolo 18 MODIFICHE

Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla assemblea straordinaria:

- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci

- iscritti, o loro delegati, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti, o loro delegati in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

Articolo 19

Per quanto non previsto da presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle Leggi speciali in materia.

Rezi Formasi

Rezi Formasi



PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE